

Relazione

Il presente progetto di legge istituisce la giornata regionale per la lotta alla tossicodipendenza, quale appuntamento da inserire all'interno del calendario scolastico in cui realizzare iniziative volte alla prevenzione del consumo di tutte le sostanze stupefacenti e psicoattive.

La finalità dell'istituzione di questa giornata regionale è quella di rafforzare, in particolare verso le giovani generazioni, la conoscenza dei rischi a cui porta il consumo delle droghe e dei rimedi rispetto alla tossicodipendenza ed allo spaccio di queste sostanze altamente nocive per la salute. Infatti, esiste, già una data nella quale dare ampio spazio alla comunicazione di quei temi, il 26 giugno istituito dalla risoluzione ONU 42/112 del 7 dicembre 1987 quale "Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico di sostanze stupefacenti", ma incontra il limite di essere al di fuori del calendario scolastico fissato dalle normative nazionali e regionali. Non può quindi essere celebrata con iniziative all'interno delle scuole che sono i principali luoghi di aggregazione e di istruzione dei giovani, in cui la comunicazione di quegli stessi temi può essere più facilmente diffusa e recepita.

Peraltro, proprio in ambito scolastico occorre rafforzare i messaggi per la prevenzione del consumo di droghe in modo da contrastare la pericolosa normalizzazione del fenomeno che purtroppo prende sempre più piede e porta ad un'estesa tolleranza non solo verso l'uso degli stupefacenti ma anche rispetto allo spaccio illegale di quelle stesse sostanze che molto spesso avviene proprio nelle vicinanze se non all'interno degli edifici scolastici.

Grazie alla giornata regionale contro la tossicodipendenza sarà più agevole concentrare gli sforzi della Regione Emilia-Romagna contro la droga dandovi anche maggior riscontro mediatico e comunicativo. La sua istituzione sarebbe un punto di svolta per questa Regione verso iniziative più significative per prevenire la tossicodipendenza perché comporterebbe una chiara scelta di campo di contrasto a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope, comprese quelle erroneamente definite "droghe leggere." Infatti, le iniziative all'interno di essa, se vogliono essere realmente efficaci nel disincentivare il consumo di tali sostanze, devono per forza informare che anche quelle che hanno effetti meno eclatanti di danno organico e comportamentale, producono comunque nel tempo complicazioni patologiche organiche e psichiche

gravi, oltre che rilevanti danni sociali dovuti al deterioramento dell'esistenza degli individui che ne diventano dipendenti.

Il progetto di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della giornata regionale per la lotta alla tossicodipendenza da individuare in una data tra i giorni di attività didattica all'interno del calendario scolastico, illustra il suo obiettivo di sensibilizzare e informare in particolare i giovani dei rischi riguardanti l'assunzione di tutte le droghe e indica le azioni e le informazioni che nell'ambito di tale giornata la Regione dovrà favorire.

L'articolo 2 dispone riguardo alle iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive e alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito che la Regione dovrà favorire nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in occasione di quella giornata. Quindi, stabilisce che quelle stesse iniziative si collocano all'interno delle azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope già previste dalla legislazione regionale con l'art. 19 della L.R. 5 dicembre 2018, n.19 (Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria) e che sono realizzate in attuazione della Strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione e del Piano regionale della prevenzione previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 della medesima legge.

L'articolo 3 stabilisce che la Giunta regionale stabilirà con propri atti criteri, condizioni e modalità per l'assegnazione dei contributi a istituzioni scolastiche e enti pubblici per la realizzazione delle iniziative previste dalla legge.

L'articolo 4 reca la norma finanziaria

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. È istituita la “Giornata regionale per la lotta alla tossicodipendenza” finalizzata a contrastare il traffico e il consumo di droghe e sostanze stupefacenti e psicotrope. La Giunta regionale individua tale giornata ogni anno tra i giorni di attività didattica all’interno del calendario scolastico di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
2. La “Giornata regionale per la lotta alla tossicodipendenza” è diretta a sensibilizzare e informare i giovani dei rischi riguardanti l’assunzione di tutte le droghe, anche di quelle cosiddette leggere.
3. La Regione nell’ambito delle finalità di cui ai commi 1 e 2 favorisce, in particolare:
 - a) le azioni tese a contrastare la disinformazione nei confronti della patologia della dipendenza che contribuisce a ritardarne il riconoscimento tempestivo e il ricorso alle cure;
 - b) l’informazione rispetto al sistema dei servizi di cura pubblici e privati e alla loro possibilità di intervento.

Articolo 2

Iniziative e modalità di realizzazione

1. In occasione della “Giornata regionale per la lotta alla tossicodipendenza” la Regione promuove, in particolare presso le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo e secondo grado, iniziative volte alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive e alla sensibilizzazione delle forme di contrasto allo spaccio e al traffico illecito, nonché alla diffusione della cultura della legalità.
2. Le iniziative di cui al comma 1 rientrano tra le azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope previste dall’articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 19 (Promozione della salute, del

benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria) e sono realizzate in attuazione della Strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione e del Piano regionale della prevenzione previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10 della l.r. n. 19 del 2018.

Articolo 3 Contributi

1. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione ad istituzioni scolastiche ed enti pubblici, di contributi per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge.

Articolo 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nel limite massimo di euro 200000, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre n. 19 del 2023 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2024-2026) a valere sulla legge regionale 5 dicembre 2018, n. 19 nell'ambito della Missione 13 - Tutela della Salute, Programma 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.